



PROCURA GENERALE
presso la Corte di Cassazione

UDIENZA PUBBLICA DEL 21 FEBBRAIO 2020

PRIMA SEZIONE CIVILE

Presidente: Antonio DIDONE

Relatore: Paola VELLA

ANTICIPAZIONE DELLE CONCLUSIONI ORALI DEL PUBBLICO MINISTERO
(art. 379, comma 2, c.p.c.)

N. 5582/2018 Reg. gen.

N. 2 ruolo di udienza pubblica

AL SIGNOR PRESIDENTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE
SEDE

Il Pubblico Ministero, in persona del sottoscritto Sostituto Procuratore Generale, vista la fissazione di udienza pubblica davanti a Codesta Sezione, per la data sopra indicata, stante la complessità del procedimento in epigrafe e la difficoltà di compendiare in forma esclusivamente orale le proprie conclusioni motivate, anche allo scopo di ridurre i tempi della pubblica udienza

CHIEDE

alla S.V. di poter anticipare in forma scritta il contenuto delle proprie conclusioni, nel modo che segue.

Nella pubblica udienza questo Pubblico Ministero, per assolvere al suo obbligo di concludere motivatamente, qualora autorizzato dalla S.V., si limiterà, pertanto, a richiamare il contenuto del presente scritto.

Per porre le parti in grado di interloquire sulle conclusioni così anticipate, si fa presente che il presente scritto viene inviato, dal sottoscritto Pubblico Ministero, agli Avvocati dei ricorrenti e dei controricorrenti, presso il loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata, come risultante dagli atti di causa; nonché, via e-mail, al Presidente e al Consigliere relatore della presente causa. Ciò, anche al fine di sgravare la Cancelleria di Codesta Sezione dall'onere, seppure non previsto da alcuna norma, di comunicazioni e di copie aggiuntive.

Il presente scritto non ha da intendersi quale memoria *ex art. 378 c.p.c.*, non prevista per il Pubblico Ministero, che non può essere qualificato come parte del procedimento di cassazione¹. Ciò

¹ Che il pubblico ministero non possa essere considerato, nel processo civile di cassazione, parte processuale, si evince dal tenore letterale dell'art. 378, comma 2, c.p.c., ove si giustappone il pubblico ministero ai difensori delle parti. Non a caso, l'art. 72, commi 1 e 2, c.p.c., attribuisce al pubblico ministero gli stessi poteri delle parti (fra cui certamente quello di produrre memorie), ma limitatamente a quelle cause che egli stesso avrebbe

nondimeno, per rispetto del contraddittorio e delle esigenze di studio, sia degli Avvocati che di Codesta Corte, questo Pubblico Ministero invia le presenti conclusioni nel rispetto del termine anticipatorio di cui all'art. 378 c.p.c.

Venendo alla trattazione dei motivi di ricorso, il Pubblico Ministero osserva quanto segue.

Con l'unico motivo di ricorso la Curatela del Fallimento XXX S.p.a. lamenta che la Corte di appello di Roma abbia violato i principi in tema di responsabilità del curatore del Fallimento, rigettando la domanda risarcitoria rivolta verso il precedente curatore fallimentare *ex art. 38 l. fall.*, derivante dall'indebito versamento di un rimborso I.V.A. a favore del cessionario del relativo credito (assegnato nel corso di una procedura espropriativa presso terzi), nonostante questi fosse già stato, in precedenza, tacitato dall'Amministrazione finanziaria e non avesse quindi più alcuna pretesa da far valere verso la curatela.

Il Pubblico Ministero osserva che la Corte territoriale ha escluso la responsabilità del curatore fallimentare sulla base di una petizione di principio: l'essere la responsabilità dell'ausiliario esclusa dal provvedimento autorizzativo del giudice delegato, il quale spezza ogni nesso di causalità fra l'operato, pur qualificato come negligente, del curatore e il pregiudizio cagionato alla massa creditoria.

La suddetta *ratio decidendi* della decisione, seppure succintamente, viene affrontata dal ricorrente alle pagg. 8-9 del suo ricorso, essendo il restante tenore del ricorso dedicato a questioni di principio (la natura contrattuale della responsabilità del curatore fallimentare) o di merito, scarsamente rilevanti in questa sede.

Peraltro, la censura del ricorrente, sebbene laconicamente esposta, merita di essere condivisa.

Il provvedimento giudiziale assunto su istanza di un ausiliario, o dietro parere favorevole di questo, non può costituire, di per sé stesso soltanto, esimente per l'operato negligente dell'ausiliario, che a tale provvedimento abbia concorso a dare causa, dandovi poi esecuzione.

Il principio è già stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento all'operato del curatore fallimentare².

Considerando che l'evento dannoso viene sì prodotto dal provvedimento giudiziale, ma che tale provvedimento, a sua volta, è il frutto, o può essere il frutto, di una negligente iniziativa dell'ausiliario del giudice, esso non può essere considerato causa di per sé sola sufficiente a produrre l'evento (art. 41, comma 2, c.p.), ponendosi nella scansione dei fatti che hanno concorso a produrre il danno non come accadimento anomalo ed estraneo alla regolarità statistica dei fatti; ma, anzi, come conseguenza dell'antecedente necessario alla produzione del danno, costituito dall'iniziativa dell'ausiliario.

In sostanza, l'autorizzazione del giudice delegato non si sarebbe verificata se il curatore fallimentare non avesse accompagnato l'istanza del terzo con il proprio parere favorevole, atto ad orientare in senso errato il provvedimento giudiziale. Il quale, pertanto, non può essere considerato quale causa sopravvenuta, di per sé sola sufficiente a cagionare il danno.

Allo stesso modo, la responsabilità del sequestrante che abbia chiesto ed ottenuto un provvedimento cautelare in assenza del diritto cautelato, non è esclusa dal fatto che il vincolo necessari dell'autorizzazione giudiziale; essendo questa la conseguenza di una iniziativa del sequestrante.

Si spiega così, ancora, il fatto che la responsabilità del creditore per l'omesso avviso del pignoramento al creditore ipotecario precedentemente iscritto, di cui all'art. 498 c.p.c., non sia esclusa dal fatto che

potuto proporre, *ex art. 69 c.p.c.*, o nei casi di intervento di cui all'art. 70 c.p.c. Norma che, significativamente, al comma 2, esclude da tale previsione proprio il giudizio di cassazione. Senza contare la pacifica esclusione di ogni potere di impugnazione in capo al pubblico ministero presso la Corte di cassazione, non essendo qualificabile come rimedio impugnatorio l'istituto di cui all'art. 363 c.p.c. Sostanzialmente, il pubblico ministero nel giudizio civile di cassazione svolge un ruolo di *amicus curiae*.

² Cass. Sez. I, 5761/1979; 1250/1966; 1229/1954.

la vendita o l'assegnazione del bene stesso, con conseguente purgazione dell'ipoteca, siano ascrivibili ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione, che questi non avrebbe dovuto emettere³.

In tale ipotesi, sebbene il danno (la cancellazione dell'ipoteca del creditore ignaro dell'esecuzione e impossibilitato ad intervenire) sia ascrivibile immediatamente alla vendita giudiziale e all'ordine di cui all'art. 586, comma 1, c.p.c., nella sequenza procedimentale che porta alla produzione di tale danno si inserisce, quale antecedente necessario, l'omissione del creditore pignorante nel dare l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c.

L'esclusione della responsabilità del curatore fallimentare in conseguenza della ragione più liquida, adottata dalla Corte territoriale, non appare pertanto fondata.


Per tutti i motivi sopra esposti

IL PUBBLICO MINISTERO

chiede l'accoglimento del ricorso.

Roma, 14 febbraio 2020

Il Sostituto Procuratore Generale
Alberto CARDINO



³ Cass. Sez. III, 18336/2014; 4000/2006; 9394/2003; 6999/1993; 1691/1975.